

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'INDUSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione Generale
Servizio Bilancio, Contenzioso e Affari Generali - Coordinamento Regionale SUAP

Prot. n. 16175

Classificaz. X.4.2.

Cagliari, 10 LUG. 2013.

A tutti i SUAP della Sardegna

Oggetto: Chiarimenti in merito all'applicazione del DPR 151/2011 e al DM 07/08/2012 in Sardegna

Con l'approvazione del D.P.R. n° 151/2011 sono state radicalmente riformate le procedure amministrative relative alla prevenzione incendi, in accordo con la normativa sul procedimento unico SUAP.


Più di recente, il D.M. 07/08/2012 ha effettuato un riordino della modulistica e della documentazione tecnica necessaria per gli stessi procedimenti di prevenzione incendi.

Alla luce delle novità normative sopra richiamate il Coordinamento regionale SUAP in raccordo con la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco fornisce alcune indicazioni di dettaglio per la corretta gestione delle procedure di prevenzione incendi in ambito SUAP.

1. Tipologie di attività e procedimenti

I SUAP sono coinvolti in tutte le procedure amministrative di prevenzione incendi riferite alle attività soggette ai controlli (elencate in maniera puntuale nel D.P.R. n° 151/2011), ogni qualvolta le stesse ricadano nel campo di applicazione del procedimento unico SUAP e quindi siano relative ad attività produttive di beni e servizi e ad impianti produttivi; tutte le restanti attività non aventi carattere imprenditoriale seguono le procedure ordinarie, come descritte dal D.P.R. n° 151/2011, con istanze dirette ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco e senza alcun coinvolgimento dei SUAP.

Il D.P.R. n° 151/2011 ha effettuato un riordino globale delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, approvando un elenco dettagliato di tutte le attività suddivise in tre categorie (A, B e C) a seconda del livello di rischio di incendio.



Nei modelli A6 ed F20 è riportato l'elenco completo delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, con l'indicazione della categoria afferente ad ogni singolo caso. Per poter individuare univocamente una categoria è necessario fornire il CODICE IDENTIFICATIVO DELL'ATTIVITA' che è composto da Codice attività, dal Codice sottoclasse e dal Codice categoria A B C. Sarà pertanto agevole per gli addetti dei SUAP verificare, in base alla fattispecie indicata dall'imprenditore, la categoria dell'attività di interesse.

Le fasi procedurali in cui sono coinvolti i SUAP sono principalmente quattro:

- a) La verifica su progetto.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Servizio Affari Generali e Promozione dello Sviluppo Industriale

La prima fase in cui deve essere verificata la conformità dell'attività alle regole di sicurezza antincendio è una verifica documentale sul progetto. Essa è obbligatoria per tutte le attività di categoria B e C, indipendentemente dal fatto che sia prevista o meno l'effettuazione di lavori edili, mentre non è richiesta per le attività di categoria A.

Quando è prevista la verifica su progetto, è necessario avviare un procedimento in conferenza di servizi, utilizzando l'apposito modello A6 della modulistica SUAP.


b) La SCIA preventiva all'esercizio dell'attività.

Prima dell'avvio effettivo di qualsiasi attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi è necessario presentare una SCIA, immediatamente efficace.

La SCIA è necessaria per tutte le categorie di attività, ma occorre fare attenzione al fatto che:

- per le attività di categoria A, la SCIA è l'unico adempimento necessario e pertanto la stessa deve essere presentata direttamente prima dell'avvio dell'esercizio, purché i locali siano già allestiti e pronti per l'apertura;
- per le attività di categoria B e C, la SCIA può essere presentata solo dopo l'acquisizione del parere su progetto (con relativa conclusione del procedimento SUAP in conferenza di servizi) e solo a seguito dell'effettuazione degli eventuali lavori di adeguamento e dell'allestimento dei locali.

Oltre che per l'avvio di nuove attività, la SCIA può essere presentata anche per l'introduzione di modifiche che non comportano un aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio, per attività esistenti e già in possesso di un regolare titolo abilitativo per la prevenzione incendi (SCIA o CPI), siano esse di categoria A, B o C. In questo caso, che può essere riscontrato analizzando il caso selezionato nel quadro 2 del modello F20, la SCIA può essere presentata direttamente (senza previo esame progetto) anche per le attività di categoria B o C.



Per la SCIA si segue il procedimento di immediato avvio a zero giorni, utilizzando il modello F20 della modulistica SUAP unitamente a tutti i documenti e le attestazioni previste nella modulistica ministeriale di prevenzione incendi. Per le sole attività di



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Servizio Affari Generali e Promozione dello Sviluppo Industriale

categoria C il Comando dei Vigili del Fuoco a seguito delle verifiche provvederà all'emissione di un Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), che trasmetterà direttamente all'interessato ed al SUAP; non è comunque necessario attendere il rilascio di tale atto al fine di poter avviare l'attività.

A seconda dei casi, la SCIA può essere necessaria per il perfezionamento dell'agibilità dei locali, prima ancora che per l'avvio dell'attività. In tali casi, il modello F20 può essere trasmesso al SUAP in allegato alla dichiarazione di agibilità; negli altri casi, la SCIA deve essere allegata alla DUAAP per l'avvio dell'attività produttiva. In ogni caso, la SCIA non deve essere presentata a corredo dell'eventuale pratica edilizia per la modifica/adequamento dei locali, ma solo una volta che l'allestimento dei locali è stato completato.

c) Il rinnovo periodico

Alla scadenza dei titoli abilitativi in materia di prevenzione incendi, l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio dovrà essere presentato per via telematica al SUAP, utilizzando il modello F8 (in cui devono essere compilati in particolare gli appositi allegati A e B), oltre ai restanti documenti eventualmente necessari.

d) La voltura

Per la variazione della titolarità del titolo abilitativo in materia di prevenzione incendi dovrà essere presentato per via telematica al SUAP il modello F10 (in cui dovrà essere compilato in particolare l'allegato A), oltre ai restanti documenti eventualmente necessari.

È opportuno ricordare che il procedimento di deroga in materia di prevenzione incendi (art. 7 del DPR 151/2011) è escluso dal procedimento SUAP, e per esso deve essere attivata la procedura ordinaria.

Il nulla osta di fattibilità di cui all'art. 8 del DPR 151/2011 può essere richiesto dall'interessato direttamente al Comando dei Vigili del Fuoco, oppure può confluire nel più generale iter SUAP per la richiesta del parere preliminare di cui all'art. 9, del D.P.R. n° 160/2010.

2. Modulistica

Al fine di armonizzare gli adempimenti di prevenzione incendi con il più generale procedimento SUAP, ed in particolare per la gestione telematica delle relative pratiche, il coordinamento regionale ha riportato sulla modulistica SUAP i contenuti dei modelli ministeriali di prevenzione incendi relativi ai diversi adempimenti amministrativi ed in particolare:

- Il modello A6 per l'avvio delle verifiche su progetto, conforme al modello ministeriale PIN1-2012;
- Il modello F20, per la presentazione della SCIA, conforme ai contenuti dei modelli PIN2-2012 e PIN2.1-2012;
- Il modello F8, per il rinnovo periodico, conforme ai contenuti dei modelli PIN3-2012 e PIN3.1-2012;
- Il modello F10 per la volturazione di un precedente CPI o SCIA, conforme al modello ministeriale PIN7-2012.

Poiché i moduli regionali contengono la totalità delle informazioni contenute nei modelli approvati con D.M. 07/08/2012, non sarà necessario presentare anche i modelli PIN sopra indicati, quando siano presenti i moduli regionali correttamente compilati.

Non sono stati riportati nel sistema della modulistica regionale tutti i restanti prestampati della modulistica ministeriale di prevenzione incendi, che devono quindi essere allegati alle pratiche in cui si rendono necessari.

3. Documentazione

Si raccomanda ai SUAP una particolare attenzione nel voler verificare che alla pratica siano effettivamente allegati tutti i documenti richiesti ai sensi del D.M. 07/08/2012 a seconda della tipologia del procedimento:

- Per le verifiche su progetto, saranno necessari elaborati grafici specifici volti a illustrare le condizioni di sicurezza dell'impianto produttivo, nonché una relazione tecnica specifica per la prevenzione incendi;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Servizio Affari Generali e Promozione dello Sviluppo Industriale

- Per la SCIA, saranno necessarie tutte le certificazioni e dichiarazioni atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio; per le attività di categoria A, è necessaria anche una relazione tecnica ed elaborati grafici illustrativi (non essendovi un esame progetto preventivo, è necessario allegare alla SCIA anche gli elaborati progettuali);

Per tutte le attività e in qualsiasi fase è di fondamentale importanza che il SUAP verifichi che sia stato effettuato il pagamento dei diritti di esame progetto, acquisendo la ricevuta del versamento a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato. In assenza del pagamento, il Comando dei Vigili del Fuoco non può infatti avviare alcuna verifica e la pratica SUAP non potrà quindi seguire l'iter previsto, né per i casi di immediato avvio né per quelli in conferenza di servizi. In tale caso la richiesta di perfezionamento del pagamento è da intendersi come regolarizzazione della pratica e non come richiesta di integrazioni, che precluderebbe la eventuale richiesta di ulteriore documentazione.

4. Trasmissione della documentazione e tempistica del procedimento

Gli endoprocedimenti di prevenzione incendi devono essere attivati soltanto per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi; l'inclusione dall'elenco delle attività soggette deve essere dichiarato dall'interessato nel modello DUAAP, oltre eventualmente alla check list, e può essere verificato anche dall'esame dei modelli A6 ed F20.

Nei casi in cui l'interessato dichiara che l'attività non rientra fra quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi, il SUAP non deve trasmettere alcuna documentazione al Comando dei Vigili del Fuoco.

Solo in particolari casi, qualora sorgessero fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese in seno alla pratica SUAP, è possibile richiedere una verifica dell'esclusione dell'attività dagli obblighi in materia di prevenzione incendi (nei limiti di quanto ciò possa essere effettivamente riscontrabile dalla documentazione presentata). In tali casi occorrerà da parte del SUAP (o del diverso ufficio che intendesse richiedere una verifica, quale ad esempio l'ufficio tecnico comunale) una specifica nota indirizzata al Comando dei Vigili del Fuoco e formulata ai sensi dell'art. 16 della Legge n° 241/1990, e non una generica trasmissione della pratica analoga a quella che viene effettuata per i procedimenti di diretta competenza.

Nei procedimenti in conferenza di servizi, occorre tener presente che per l'esame istruttorio dei progetti di prevenzione incendi è necessario un tempo considerevole: è bene rispettare i tempi previsti per la convocazione delle conferenze di servizi, evitando la trasmissione dei progetti contestuale alla convocazione o in tempi eccessivamente ristretti. A tal fine, si raccomanda di trasmettere la documentazione tecnica non meno di dieci giorni lavorativi prima della seduta fissata per la conferenza stessa (si ricorda che ai sensi della L.R. n° 3/2008 dalla data di trasmissione della documentazione alla data della seduta possono trascorrere fino a venti giorni).

5. Integrazioni documentali

Si raccomanda ai SUAP di voler provvedere alla trasmissione ai Comandi dei Vigili del Fuoco dei soli documenti integrativi o sostitutivi di loro potenziale interesse ai fini della verifica di sicurezza antincendio, evitando di notificare la trasmissione di documenti palesemente non di interesse (quali comunicazioni di inizio e fine lavori, moduli, ricevute di versamento e documenti inerenti alle materie di competenza di altri uffici).

Nei procedimenti in conferenza di servizi, occorre tener presente che la trasmissione di elaborati progettuali integrativi nei giorni immediatamente precedenti la seduta della conferenza non consente un completo esame degli stessi.

Il Direttore del Servizio
Dr.ssa Delfina Spiga